COMUNE DI OLIVETO LUCANO

Provincia di Matera

ORDINANZA N. 4 DEL 31/03/2026

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica ex art.191 del Decreto Legislativo 152/2006. Proroga tecnica del servizio di igiene urbana nel territorio di Oliveto Lucano.

IL SINDACO

Premesso

- il Comune di Salandra, nella qualità di Comune capofila della convenzione associata dei Comuni di Accettura, San Mauro Forte, Calciano, Garaguso ed Oliveto Lucano, aderenti al Sub Ambito 3, in data 05/02/2016 stipulava il contratto di appalto per l'esecuzione del servizio di igiene urbana nei territori dei predetti comuni nel territorio con la Società Cooperativa Progettambiente con sede legale in Potenza alla Contrada Riofreddo (P.IVA 01236960769), per la durata di 5 anni dalla data di inizio effettivo del servizio che risulterà da apposito verbale, così come recita l'art. 3 del predetto contratto registrato all'ufficio delle entrate di Matera in data 9.2.2016 al n. 25 mod. 1°;
- al citato articolo 3 veniva previsto l'impegno dell'appaltatore di continuare nell'espletamento del servizio anche oltre il termine finale dei cinque anni nelle more dell'espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente e sino alla individuazione dello stesso , significando che rimangono ferme tutte le condizioni e prezzi stabiliti nel citato contratto e che l'appaltatore non potrà pretendere in aggiunta al canone vigente al termine del quinto anno indennizzo alcuno per l'uso , la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione, tenuto conto della revisione dei prezzi per adeguamento ISTAT come per legge;
- in data 31.03.2023 si teneva apposita Conferenza dei Sindaci presso il comune di Accettura in occasione della quale si decideva di nominare il comune di Accettura, quale comune Capofila, in sostituzione del comune di Salandra, per l'espletamento della nuova gara del servizio in convenzione con i comuni di San Mauro Forte, Oliveto Lucano, Garaguso e Calciano e si stabiliva di far ricorso da parte di ogni comune ad apposita ordinanza contingibile ed urgente per l'affidamento del servizio di che trattasi alla Società Cooperativa Progettambiente nelle more di espletamento di una nuova gara;
- con nota prot. n. 0005986/2023 del 18.09.2023 il comune di Accettura manifestava alla Regione Basilicata la volontà di sostituire all'interno della convenzione associato il comune di Salandra con quello di Accettura;
- con DGR n. 202300609 del 29.09.2023, esecutiva ai sensi di legge, la Regione Basilicata prendendo atto della predetta nota, ne accoglieva l'istanza;

- con proprie delibere gli organi consiliari dei comuni Accettura, San Mauro Forte, Oliveto Lucano, Garaguso e Calciano approvavano schema di convenzione per la gestione associata della progettazione ed appalto del servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani;

Tanto premesso

Considerato che

- a seguito di idonei provvedimenti amministrativi del comune di Accettura, il servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani è attualmente svolto in regime di proroga tecnica da parte della Società Cooperativa Progettambiente nelle more di espletamento di una nuova gara stante la necessità di continuare a garantire un servizio essenziale;

- con verbale di accordo prot.n. 2574 del 24.07.2025 la Società Cooperativa PROGETTAMBIENTE conveniva con i sindaci di Accettura, Calciano, Garaguso, Oliveto Lucano e San Mauro Forte il riconoscimento in proprio favore di adeguamento del canone del servizio espletato pari al 2,5% per l'annualità 2024 e pari al 2,5% per l'annualità 2025;

-che l'affidamento del servizio di igiene urbana in proroga alla Società Cooperativa Progettambiente è in scadenza in data 31.03.2026;

- che, la gara di appalto per l'affidamento del suddetto servizio è stata indetta ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 36 del 2023 con determina n. 420 del 26/07/2025 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Accettura, tramite Centrale Unica di Committenza (CUC) Associazione consortile Collina Materana, ed è attualmente in fase di completamento, precisamente nella fase di apertura delle buste delle offerte presentate dagli offerenti.

Ravvisata, nelle more di completamento della procedura di gara come innanzi detto per l'affidamento del servizio di che trattasi, la necessità di adottare ogni misura idonea a garantire lo svolgimento del servizio di igiene urbana senza soluzioni di continuità, al fine di evitare l'insorgere di rischi per la salute dei cittadini e pregiudizi per l'igiene pubblica;

Evidenziato che allo stato non ricorrono i termini per la prosecuzione del servizio con altre forme di gestione ivi compresa quella in economia - in amministrazione diretta –per mancanza di personale interno all'Ente ed assenza di mezzi e attrezzature non reperibili con procedure, tempi e costi compatibili con l'esigenza di proseguire immediatamente il servizio per le motivazioni sopra esposte;

Visto , a tal fine, l'art. 191 del Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 e ss.mm.ii il quale prevede che "*qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave pericolo per la tutela della saluta pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti procedere, il Presidente della Giunta Regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanza contingibile ed urgente per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'Ambiente*";

Evidenziato che

- l'art. 50 co.5 del D.Lgs n. 267/2000 stabilisce che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottati dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Ritenuto, altresì, stante la condizione emergenziale e al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, di dover derogare nell'immediato alle procedure ordinarie previste dal D.Lgs 36 del 2023, di prorogare temporaneamente e per far fronte all'emergenza l'affidamento l del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e raccolta differenziata alla società Progettambiente con sede legale in Potenza alla Contrada Riofreddo (P.IVA 01236960769);

Ritenuto, per l'effetto, assolutamente necessario il ricorso all'istituto dell'ordinanza contingibile ed urgente per la gestione temporanea del servizio di igiene urbana, in quanto la situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente connessa alla gestione dei rifiuti, non fronteggiabile adeguatamente con le ordinarie misure e procedure, legittima, comunque, il Sindaco all'esercizio dei poteri extra-ordinem riconosciutigli dall'ordinamento giuridico;

Considerato inoltre che, secondo il principio per cui "in sede di revisione prezzi, l'indice ISTAT segna la soglia massima della revisione, fatte salve eventuali circostanze eccezionali e specifiche — che devono essere provate dall'impresa — che possano determinare un discostamento dai criteri oggettivi seguiti in sede di revisione del prezzo lasciando spazio alla discrezionalità amministrativa; tra esse non rientra l'applicazione di un nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) idoneo a determinare aumenti di costo dei dipendenti e degli oneri previdenziali, in quanto l'introduzione di un nuovo CCNL non costituisce una circostanza eccezionale" (Cons. Stato, Sez. III, 10 luglio 2024, n. 6140). Secondo il CdS, a tutto concedere, le modifiche della contrattazione collettiva non sono considerate eventi imprevedibili ed eccezionali tali da giustificare il compenso revisionale, quanto piuttosto fatti rientranti nella ordinaria fisiologia del rapporto contrattuale come ribadito dalla recente Sentenza CdS n. 7942 datata 10 ottobre 2025 con conseguente inapplicabilità della revisione prezzi richiesta condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore del Comuni;

Evidenziato infine evidenziare che i costi della manodopera a carico delle imprese operante nelle Regioni in cui è stata introdotta dal 2020 la misura denominata "*Decontribuzione SUD"* (Sicilia, Campania, Calabria, Basilicata, Sardegna, Puglia, Molise ed Abruzzo) sono stati ridotti in misura pari almeno al 10% fino al 31 dicembre 2025 e che i costi dei carburanti sono più contenuti per i gestori dei servizi di igiene urbana grazie al meccanismo di rimborso delle accise.

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa e per tutto quanto visto, rilevato, considerato e preso atto, che qui si intende integralmente richiamato e riportato,

alla ditta Società Cooperativa Progettambiente con sede legale in Potenza alla Contrada Riofreddo (P.IVA 01236960769), di continuare a provvedere in proroga senza soluzione di continuità, allo svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, in via temporanea ed urgente fino al completamento della gara e comunque fino all'individuazione del nuovo gestore, agli stessi patti e condizioni precedentemente in essere con la citata ditta;

DEMANDA

- al Responsabile dell'Area Finanziario- Contabile di procedere alla copertura finanziaria per la gestione del servizio;
- al Responsabile del Procedimento nella qualità di Responsabile dell'Area tecnica la cura e l'adozione di tutti gli atti conseguenziali di natura tecnico amministrativa ed economica ed ogni ulteriore adempimento conseguenziale e/o propedeutico all'esecuzione della presente ordinanza e di propria competenza gestionale;

DISPONE

- la comunicazione della presente ordinanza: al Prefetto di Matera, al comando di polizia locale;
- La notifica del presente Provvedimento alla Società Cooperativa Progettambiente con sede legale in Potenza alla Contrada Riofreddo;
- La pubblicazione della presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio online nonché il suo inserimento del sito web del Comune nonchè sia data la più ampia diffusione e divulgazione;

AVVISA

- che, salvo che il fatto non costituisca reato, è punibile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale l'inosservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

- che ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del procedimento è l'ing. Iunior Miriam Di Pierro.
- che Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Potenza nel termine di 60 (Sessanta) giorni dalla pubblicazione oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

- Dalla Residenza Municipale, 31 marzo 2026

Il Sindaco

Nicola Terranova